

PUC SAVONA

ALLEGATO 3

ALLA NORMATIVA GENERALE DI ATTUAZIONE

**PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
TELERADIOCOMUNICAZIONI**

PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1 Oggetto del piano

- 1.1** Al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici causati dai sistemi di trasmissione, nel territorio comunale si applica la presente disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, con riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), alla legge 22.2.2001 n. 36 ed alla legge regionale 21.6.1999 n. 18 e s.m.i., nonché ad eventuali norme successive.
- 1.2** Ai sensi e per gli effetti della presente disciplina si intendono per impianti di teleradiocomunicazioni (di seguito denominati semplicemente "IMPIANTI") gli impianti, sistemi e apparecchiature quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emissione radiotelevisiva che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione e per i quali sia stabilita dalla normativa vigente la relativa competenza comunale.
- 1.3** Per la modifica ovvero l'installazione degli IMPIANTI valgono le prescrizioni ed i limiti di cui alla normativa vigente, compresa la necessità di acquisire, ove previsto, il pertinente titolo abilitativo.

Art. 2 Localizzazione degli IMPIANTI

- 2.1** Gli IMPIANTI, possono essere installati nell'ambito del territorio comunale con l'esclusione delle seguenti zone:
- zone vincolate ex D.M.24/4/1985;
 - aree assoggettate dal vigente PTCP a regime di conservazione (CE);
 - manufatti emergenti così come individuati dal sopraccitato PTCP.
 - In particolare viene vietata la realizzazione di impianti di teleradiocomunicazione nel PSIC IT 1322326 e l'obbligo di procedura di valutazione di incidenza per impianti di teleradiocomunicazione da collocarsi fino a mt 100 dal perimetro dello stesso pSIC.
- 2.2** E' comunque vietata l'installazione degli IMPIANTI, sui seguenti siti :
- giardini e parchi urbani pubblici
 - immobili oggetto di tutela di cui al TITOLO I del D.Lgs n. 42/2004
- 2.3** E' vietato installare IMPIANTI ad una distanza da civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze, inferiore a metri 50 dal centro dell'antenna limitatamente al cono di emissione dell'impianto, inteso come lo spazio in cui l'attenuazione di antenna nelle due direzioni orizzontale e verticale sia inferiore a tre decibel.
- 2.4** Ai fini del presente TITOLO si intendono per strutture ad uso collettivo gli immobili interamente o prevalentemente destinati alle funzioni di seguito indicate
- a) scuole
 - b) asili e centri per l'infanzia
 - c) ospedali e cliniche,
 - d) attrezzature sanitarie e socioassistenziali in genere
 - e) piscine
 - f) palestre
 - g) campi sportivi e da tennis

- h) cinema e teatri
- i) biblioteche
- j) musei
- k) chiese
- l) luoghi di culto, conventi, seminari e simili;
- m) strutture turistico ricettive

Art. 3 IMPIANTI esistenti

3.1 Possono essere comunque mantenuti gli IMPIANTI ad oggi esistenti nelle zone oggetto di divieto da parte del presente TITOLO, sempre che siano stati realizzati sulla base del pertinente titolo abilitativo e verificati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

3.2 Laddove detti impianti debbano essere modificati, sono ammessi gli interventi che comportino:

- riduzione dell'impatto elettromagnetico;
- riduzione dell'impatto ambientale.

Sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria.

Art.4. Documentazione relativa a nuova installazione o modifica di impianti esistenti

4.1 Ai fini del rilascio del pertinente titolo abilitativo, ovvero della presentazione della denuncia di inizio attività, laddove prevista, deve essere fornita la documentazione grafica necessaria per la valutazione del corretto inserimento dell'impianto nel contesto, consistente in simulazioni grafiche, e/o fotocomposizioni e/o viste assonometriche e prospettiche, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente, anche in relazione al contenimento dell'inquinamento elettromagnetico; dovrà inoltre essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare il rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui all'art.2 del presente titolo, con particolare riferimento al cono di emissione dell'impianto.

4.2 Nel caso di nuova installazione o modifica di IMPIANTI, deve essere presentata, prima della fine dei lavori, SCHEDA compilata sulla base del modello fornito dagli Uffici Comunali, con riportate le caratteristiche e fotografia dell'impianto, misurazione effettuate e valori limite.